

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe un rischio di confusione.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 — Piotrowski/UAMI (MEDIGYM)

(Causa T-33/12)

(2012/C 80/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Elke Piotrowski (Viernheim, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 18 novembre 2011, procedimento R 734/2011-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MEDIGYM» per prodotti della classe 10.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, poiché la decisione della commissione di ricorso si sarebbe basata su argomenti in ordine ai quali la ricorrente non avrebbe potuto presentare le proprie deduzioni, nonché violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009, in quanto sarebbe stata rifiutata la protezione del marchio comunitario di cui trattasi a norma degli articoli 154, paragrafo 3, e 37, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sebbene il marchio non sia stato escluso né in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), né ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Herbacin cosmetic/UAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

(Causa T-34/12)

(2012/C 80/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Germania) (rappresentante: avv. J. Eberhardt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 novembre 2011, procedimento R 2255/2010-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Laboratoire Garnier et Cie.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HERBA SHINE» per prodotti della classe 3.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo nazionale e comunitario «HERBACIN» per prodotti della classe 3, registrazione internazionale.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché, già al momento della decisione di opposizione di primo grado non sussisteva più alcuna valida richiesta di documenti relativi all'uso da parte della richiedente; violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso del convenuto, non avendo tenuto conto delle considerevoli vendite all'esportazione con il marchio contrapposto «HERBACIN», avrebbe commesso un errore di diritto; nonché violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, dato che le prove dell'uso in relazione ai clienti all'interno della Comunità sarebbero state valutate erroneamente.